

COMUNE di RONCEGNO TERME



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Allegato D

PREMESSA

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Il bilancio di previsione 2022, come disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e la LP 18/2015, è redatto secondo le disposizioni previste in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Le entrate sono suddivise in Titoli e Tipologie, mentre le spese sono articolate in Missioni e Programmi (con ripartizione in Titoli in riferimento e con evidenza delle spese di parte corrente e in conto capitale).

Al fine di esplicare i criteri con i quali è stato redatto il bilancio previsionale nonché rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, è stata redatta la presente nota integrativa, ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e l'art. 11 dello stesso decreto legislativo, che ne specificano il contenuto minimo costituito da:

- ✓ i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- ✓ l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- ✓ l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- ✓ nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- ✓ l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- ✓ gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- ✓ l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- ✓ altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La redazione della nota integrativa al bilancio previsionale finanziario 2020-2022 è stata effettuata adattandosi alla realtà del Comune, nei termini dei principi contabili generali, tra cui veridicità, chiarezza, trasparenza, comprensibilità.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023..

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la nota è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2021-2023 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'Ente a seguito della entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” indicano la “Nota integrativa” tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico - gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica redatto per la prima volta in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- I nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

Il Comune di Roncegno Terme si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020, prendendo atto che allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, secondo gli schemi che semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto nel citato art. 232, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai precedenti programmi contenuti nel bilancio, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Il bilancio di previsione finanziario è un documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascune

esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di Programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico – amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti di organi revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa non integrabile;
- esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione ecc..

<http://www.comune.roncegnoterme.tn.it/Amministrazione-Trasparente>

PRINCIPI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da

questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricopre tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scea da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al

perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

- **principio della continuità e costanza**: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- **principio della comparabilità e della verificabilità**: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- **principio della neutralità o imparzialità**: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocultatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- **principio della pubblicità**: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- **principio dell'equilibrio di bilancio**: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- **principio della competenza finanziaria**: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
- **principio della competenza economica**: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **principio della prevalenza della sostanza sulla forma**: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2021	€ 10.320.546,22
Esercizio 2022	€ 3.838.767,59
Esercizio 2023	€ 3.794.017,59

Il pareggio di bilancio di previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie indicate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa, rispettando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto il 16 novembre 2020, di cui di seguito si riportano gli elementi essenziali;

“Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione I come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia”

- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta in passato a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle risorse disponibili.

“Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019 e la legge di stabilità provinciale n.

13/2019, è stata modificata la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale prevedendo che, a decorrere dal 2020, le regole per l'assunzione di personale superando la regola della sostituzione del turn-over e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a “dotazioni standard” da definirsi d'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, in particolare per assolvere alle funzioni con spesa non a carico della Missione 1. L'emergenza sanitaria in corso ha peraltro reso necessario sospendere, come già chiarito al paragrafo 4, l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni; contemporaneamente, considerata la difficoltà che i comuni avrebbero potuto incontrare nell'assicurare il presidio delle funzioni e dei servizi nelle condizioni di gestione del personale causate dall'emergenza epidemiologica, nel corso del 2020 si è ritenuto opportuno soprassedere alla definizione di 'organici standard'; la scelta del legislatore è stata pertanto quella di mantenere invariata per tutto il 2020 la disciplina transitoria introdotta fine 2019, permettendo ai comuni di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta per il personale nel corso del 2019. L'adeguatezza degli organici rimane peraltro il presupposto fondamentale per consentire ai comuni l'assolvimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi; soprattutto per i comuni con dotazioni di personale non ampie, si rende pertanto indispensabile intervenire sulla normativa. ... Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si propone di mantenere in vigore a regime, per l'anno 2021, la possibilità di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019. Nell'ambito della sopraccitata deliberazione attuativa sarà garantita la possibilità di consentire a tali Comuni l'assunzione di personale aggiuntivo nei casi in cui: - nel 2019 sia stato raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla Missione 1 superiore a quello assegnato, nel limite di tale surplus; - continuino ad aderire volontariamente ovvero ricostituiscano convenzioni di gestione associata. Rimane invariata per tutti Comuni: - la facoltà di sostituire con assunzioni a tempo determinato o comandi il personale che ha diritto alla conservazione del posto, per il periodo dell'assenza del titolare;

- la possibilità di assumere personale addetto ad adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali nei limiti delle dotazioni stabiliti, e di assumere personale necessario all'erogazione dei servizi essenziali; - l'assunzione di personale con spesa interamente coperta da entrate di natura tributaria o extratributaria, da trasferimento da altri enti, o con fonti di finanziamento comunque non a carico del bilancio dell'ente; La deliberazione attuativa di cui al presente paragrafo definirà altresì criteri e modalità per l'assunzione del personale di polizia locale;

....

- 4) L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- 5) politica di indebitamento: il Comune di Roncegno Terme ha previsto di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, a seguito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa 2021, a cui si rimanda e già riportato del D.U.P.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per “rimborso prestiti” previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Alla

luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021.

EQUILIBRI FINANZIARI E PRINCIPI CONTABILI

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

PREVISIONI DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	723.198,47								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		387.006,98	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	769.562,26	717.200,00	707.200,00	707.200,00	TIT. 1 - Spese correnti	3.329.961,56	2.547.787,93	2.083.280,00	2.038.530,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.722.749,85	1.168.869,00	881.087,17	838.087,17	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.241.806,71	702.432,00	598.650,00	594.900,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	7.544.496,40	5.801.373,24	110.165,42	110.165,42	TIT. 2 - Spese in conto capitale	7.951.472,89	6.127.436,12	110.165,42	110.165,42
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.278.615,02	8.389.874,24	2.295.102,59	2.250.352,59	Totale spese finali	11.284.852,09	8.675.224,05	2.193.445,42	2.148.695,42
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	881.690,25	743.665,00	743.665,00	743.665,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale titoli	12.960.305,27	9.933.539,24	3.838.767,59	3.794.017,59	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.007.346,08	743.665,00	743.665,00	743.665,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.683.503,74	10.320.546,22	3.838.767,59	3.794.017,59	Totale titoli	13.193.855,34	10.320.546,22	3.838.767,59	3.794.017,59
Fondo di cassa finale presunto	489.648,40				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.193.855,34	10.320.546,22	3.838.767,59	3.794.017,59

COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due compatti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la *completa copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		723.198,47			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		60.944,10	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.588.501,00 0,00	2.184.937,17 0,00	2.140.187,17 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.547.787,93 0,00 110.109,99	2.083.280,00 0,00 100.351,70	2.038.530,00 0,00 100.327,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		101.657,17 0,00 0,00	101.657,17 0,00 0,00	101.657,17 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		.	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00 0,00	— 0,00 0,00	— 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	—	—
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		326.062,88	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.801.373,24	110.165,42	110.165,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		6.127.436,12 0,00	110.165,42 0,00	110.165,42 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	$Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	$W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	—	—
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		326.062,88	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.801.373,24	110.165,42	110.165,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		6.127.436,12 0,00	110.165,42 0,00	110.165,42 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)	0,00	—	—
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

CONSISTENZA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Le entrate oggetto di svalutazione sono costituite in minima parte da entate derivanti da attività di accertamento in materia tributaria e da proventi da canone occupazione aree e tassa posteggio. La parte più rilevante del fondo deriva dagli incassi dei canoni acquedotto, fognatura e depurazione.

La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente:

TITOLO		TIPOLOGIA		ACCANTONAMENTO
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 12.487,15
3	Entrate extratributarie	100	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 97.127,98
3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 42,05
3	Entrate extratributarie	500	Proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irreg. e illeciti	€ 453,81
TOTALE				€ 110.109,99

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;

- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia).

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% di scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Imposte tasse e proventi assimilati	€ 753.614,00	€ 718.845,81	€ 671.00,00	€ 717.200,00	€ 707.200,00	€ 707.200,00	+6,88%
Compartecipazioni di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
Fondi perequativi da Amm. Centrali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
TOTALE	€ 753.614,00	€ 718.845,81	€ 671.000,00	€ 717.200,00	€ 707.200,00	€ 707.200,00	+6,88%

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)” a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell’art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l’IMU e la TASI;

Il presupposto dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell’area; il valore dell’area è quello in commercio al 1°gennaio di ogni periodo d’imposta;

Con l’art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “Legge di stabilità provinciale 2016”, il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con

esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale;

La politica fiscale:

L'anno 2020, causa pandemia, è stato un anno particolarmente impegnativo e complicato anche in ambito tributario. La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all'art. 21 ha introdotto nuove possibilità di aliquote ridotte, per il solo anno 2020. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 30 luglio 2020 il Comune ha approvato la riduzione delle aliquote ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. E quinque) L.P. 14/2014, per il solo anno 2020.

In data 16 novembre è stato sottoscritto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021, che ha confermato per il 2021 la politica fiscale già definita con le precedenti manovre, ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

I presupposti e le misure della manovra posta in essere già nel 2016, si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo.

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sul mantenimento delle tariffe approvate nel 2019. Pertanto per il periodo di imposta 2021 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,00%;
- b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,35%;
- bb) unità immobiliari abitative (ad esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1,A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado e relative pertinenze: 0,45%
- c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- d) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2: 0,55%;
- e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3: 0,55%;
- f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 75.000,00=, se la rendita è superiore l'aliquota è pari allo 0,79% (nel 2017 aliquota unica → 0,79%);
- g) fabbricati D7 e D8: l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 50.000,00=, se la rendita è superiore l'aliquota è pari allo 0,79% (nel 2017 aliquota unica → 0,79%);
- h) fabbricati iscritti nella categoria catastale D3, D4, D6 e D9: 0,79%;

- i) fabbricati strumentali all’attività agricola D10 e in altre categorie ma, questi ultimi, con annotazione di “ruralità strumentale” nella visura catastale: l’aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 25.000,00=, se la rendita è superiore l’aliquota è pari allo 0,10% con la deduzione di euro 1.500,00 applicata alla rendita catastale (nel 2017 aliquota unica → 0,10 con deduzione euro 1.500,00).
- l) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati: 0,895%;
- m) per le aree fabbricabili: 0,895%.

La detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è pari ad euro 326,93.

Il Regolamento per la disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.03.2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 16 marzo 2016;

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsione definitiva)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS	€ 623.574,99	€ 669.149,79	€ 648.921,00	€ 687.200,00	€ 687.200,00	€ 687.200,00

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Le entrate presentano il seguente andamento

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	€ 0,00	€ 9.132,82	€ 54.563,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
IMUP da attività di accertamento	€ 91.455,61	€ 7.891,79	€ 17.018,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICI da attività di accertamento	€ 1.622,52	€ 24.071,34	€ 336,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Con deliberazione dell’Assemblea del Comprensorio n. 57 del 30 ottobre 1986 era stato approvato lo schema di convenzione per la gestione coordinata del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi e raccolte differenziate nel territorio comprensoriale, mediante la quale veniva affidata da parte dei Comuni del territorio comprensoriale al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, senza limiti di tempo, la gestione coordinata del medesimo servizio;

Con delibera dell’Assemblea del Comprensorio n.07 del 21 febbraio 2002 è stato approvato lo schema di convenzione con i Comuni del Comprensorio al fine di svolgere in modo coordinato il servizio relativo al ciclo integrale dei rifiuti e dell’igiene urbana;

A seguito del trasferimento delle funzioni dal Comprensorio alla Comunità Valsugana e Tesino, con decreto n. 233 di data 30 dicembre 2010, del Presidente della Provincia ed in attesa della definizione degli ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 3 della L.P. n.5 del 14 aprile 1998, è stato confermato il rapporto di collaborazione inerente i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento strade e gestione tariffaria, già in atto tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni del territorio, stipulando apposita convenzione ai sensi dell’articolo 8bis (Disposizioni per l’esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii.;

Inoltre, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell’ambito del territorio della Comunità Valsugana e Tesino, i Comuni hanno ritenuto di trasferire volontariamente la titolarità della funzione inerente il servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa relativa al ciclo dei rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 8 della L.P. n. 5 del 14 aprile 1998, come sostituito dall’art. 15 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20, alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall’art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., dando atto che lo statuto della Comunità Valsugana e Tesino, ed in particolare gli artt. 23 e 24, prevede che la Comunità può esercitare e svolgere le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;

Atteso che l’art. 3 della L.P. 14.04.1998 n. 5 definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata, stabilendo il divieto di ulteriori frammentazioni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi;

Rilevato che l’art. 13, comma 6, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali.

In data 29 marzo 2018 è stata sottoscritta la convenzione decennale per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni del territorio della medesima Comunità, Rep. 547/2018, nella quale all’art. 8, “Gestione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti (TA.RI)”, comma 2 è specificato che *“la titolarità giuridica della TA.RI. è in capo alla Comunità, con particolare riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari”*. L’art. 11, comma 1, della medesima convenzione prevede che *“il gettito annuale della TA.RI è riscosso dalla Comunità e contabilizzato sul bilancio della medesima, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica”*. Il comma 2 stabilisce che *“La TA.RI viene deliberata annualmente dalla Comunità in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione individuati dal Piano finanziario”*

Rilevato che nel corso del 2019 l’Autorità per la regolazione Reti Energia e Ambiente (ARERA) ha emanato delibere programmate *“proponendosi di introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l’efficienza delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti impostando un*

meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti”;

La tariffa 2021, approvata in base alle nuove regole ARERA, sarà quindi quella che verrà proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio, sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che sarà approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità stesa. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Imposta Pubblicita' e Diritto Pubbliche Affissioni

Sostituita dal 01.01.2021 dal Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
Trasf. Corr. da Amm. Pubb.	€ 837.817,57	€ 1.038.879,86	€ 979.394,22	€ 1.000.270,85	€ 1.168.869,00	€ 881.087,17	€ 838.087,17
Trasferimenti correnti da famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti correnti da Ist. Sociali private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE Trasferimenti correnti	€ 837.817,57	€ 1.038.879,86	€ 979.394,22	€ 1.000.270,85	€ 1.168.869,00	€ 881.087,17	€ 838.087,17

Trasferimenti dallo Stato

Si riferiscono al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, carte d'identità elettroniche e alla quota del 5 per mille dell'IRPEF destinata ad attività sociali.

Trasferimenti dalla P.A.T.

Per il 2021 i trasferimenti provinciali sono stati rideterminati tenendo conto dell'accertato 2019, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento. L'anno 2020 non è stato considerato a seguito della pandemia da Covid-19.

Il fondo perequativo, oltre alla quota base, considera:

- il riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- il riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- la riduzione derivante dalla necessità di garantire il concorso al risanamento della finanza pubblica mediante la devoluzione al bilancio Statale delle somme corrispondenti al maggior gettito IM.U.P. e al gettito IM.I.S. dei fabbricati della categoria catastale "D";
- del consolidamento delle quote annue relative al rimborso degli oneri contrattuali del C.C.P.L. e delle spese per le progressioni orizzontali;
- del consolidamento del rimborso degli oneri contrattuali dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e dalle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.
- della quota riferita al servizio biblioteche.

Il Fondo perequativo/solidarietà previsto per il 2020, che si ripropone per il 2021 è il seguente:

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
FONDO SOLIDARIETA' 2019 - base	496.634,21	496.634,21	496.634,21
Variazione fondo perequativo base		- 15.848,04	- 15.848,04
Consolidamento quota oneri rinnovo contrattuale	23.399,15	23.399,15	23.399,15
Consolidamento quota oneri rinnovo contrattuale – prog. Econ-	6.890,43	7.278,25	7.278,25
Fondo perequativo/solidarietà base	526.923,79	511.463,57	511.463,57
trasferimento compensativo accisa energia elettrica	28.803,94	28.803,94	28.803,94
decurtazione per quota interessi estinzione anticipata mutui	-32.674,71	-29.857,81	-29.857,81
trasferimento compensativo minor gettito IMIS abitazione principale	58.247,84	58.247,84	58.247,84
Totale assegnato	581.300,86	568.657,54	568.657,54
trasferimento compensativo minor gettito IMIS modifica rendita dei fabbricati gruppo "D" imbullonati	3.301,12	3.301,12	3.301,12
servizio biblioteche	19.743,00	20.062,00	20.062,00
Minor gettito IMIS riduzione aliquote cat. D1-D7-D8-D10 e fabbricati rurali	27.895,44	9.832,84	9.832,84
minor gettito IMIS esclusione fabbricati di proprietà degli enti strumentali della provincia	64.958,12	64.958,12	64.958,12
totale FONDO PEREQUATIVO	697.198,54	666.811,62	666.811,62

Fondo investimenti minori:

L'ex fondo investimenti minori viene quasi interamente destinato alle spese correnti come peraltro previsto nell'aggiornamento 2017 del piano di miglioramento della pubblica amministrazione per il periodo 2014-2018 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 16 maggio 2017 come conseguenza dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui da parte della Provincia Autonoma di Trento; infatti a partire dal 2018 a valere su tale quota saranno operati i recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui per un importo pari a € 101.657,17.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 101.657,17.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 prevede inoltre che: "Per quanto riguarda la previsione delle annualità 2022 e 2023 della medesima quota ex FIM, la stessa (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015) è sospesa

fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale. In tale sede, la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibili le risorse relative alla quota ex FIM per il 2022". L'eventuale mancata assegnazione della quota ex FIM per le annualità dal 2022 e successive comporterebbe pesanti impatti sul bilancio dei Comuni trentini, e del Comune di Roncegno Terme, con una consistente revisione delle priorità di spesa corrente.

Trasferimenti da altri soggetti:

Sono previsti i trasferimenti dai Comuni per la partecipazione alle spese di gestione dei servizi in convenzione (Servizio Tecnico) ed i rimborsi per i servizi in Comune (illuminazione).

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% di scostamento 2021 rispetto a 2020
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Extratributarie	€ 686.943,77	€ 637.894,67	€ 799.972,49	€ 702.432,00	€ 596.650,00	€ 594.900,00	-12,19%
TOTALE Entrate extratributarie	€ 686.943,77	€ 637.894,67	€ 799.972,49	€ 702.432,00	€ 596.650,00	€ 594.900,00	-12,19%

Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

Per effetto dell'articolo 1 comma 816 e seguenti della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

La composizione delle previsione delle entrate tributarie ed extra tributarie dall'anno 2021 viene modificata dall'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Il canone unico infatti sostituisce dal 2021 entrate di diversa natura ed in talune fattispecie si cambia anche il regime di tali entrate da tributarie a patrimoniali quali l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP). Attualmente non assorbe invece il canone posteggio commercio ambulante istituito con legge provinciale n. 17/2010 e attuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1881/2013.

Il canone unico si basa su due autonomi presupposti:

- a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe e/o delle esenzioni/riduzioni.

È introdotta una tariffa standard ovvero la tariffa di riferimento per tutte le fattispecie del canone che comporta un nuovo sistema tariffario, il cui obiettivo di fatto è rappresentato dall'invarianza finanziaria del gettito attraverso la variabilità della tariffa stessa.

Servizio idrico integrato

Con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005 la PAT d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, ha approvato alcune modifiche al sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura ulteriormente rivisitate con deliberazioni n. 2436 e 2437 del 09 novembre 2007. Il nuovo modello tariffario prevede:

- la soppressione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”
- la soppressione della quota fissa in precedenza denominata “nolo contatore”
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi - massimo 45% del totale)
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili)
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze

Per salvaguardare la progressività della tariffa è stato posto un limite massimo del 45% di incidenza dei costi fissi rispetto al totale dei costi.

Dal prospetto di calcolo della tariffa acquedotto 2021 emerge una previsione di entrata tra utenze civili e produttive di circa € 116.000,00. Con l'introito previsto viene garantita la copertura totale dei costi (personale, quota ammortamento di esercizio e costi vari di gestione e manutenzione del servizio idrico).

Dal prospetto di calcolo della tariffa fognatura 2021 emerge una previsione di entrata tra utenze civili e produttive di circa € 34.900,00. Anche per questo servizio con l'introito previsto viene garantita la copertura totale dei costi (personale, quota ammortamento di esercizio e costi vari di gestione e manutenzione della rete fognaria). Il comune fattura ed incassa per conto della Provincia Autonoma di Trento la tariffa di depurazione in base ai consumi idrici delle varie utenze. L'introito previsto sul bilancio 2021 è di € 147.000,00. Tale somma viene certificata e riversata alla Pat. Le previsioni dei proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione e degli altri servizi produttivi, come già sopra riportato, coprono integralmente le spese previste, e si possono riassumere nelle seguenti tabelle:

Anno 2021

Servizi	Entrate	Spese	Tasso di copertura
Acquedotto	€ 116.000,00	€ 116.000,00	100%
Fognatura	€ 34.900,00	€ 34.900,00	100%
Depurazione	€ 147.000,00	€ 147.000,00	100%
TOTALI	€ 297.000,00	€ 297.900,00	100%

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Servizio Idrico Integrato</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Viabilità</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Illuminazione pubblica</i>	Gestione diretta in economia

In concessione a terzi: (convenzione art. 59 T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Servizio	Concessionario	Scadenza convenzione	Programmazione futura
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	Comunità Valsugana e Tesino	31/12/2029	convenzione

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto delle proposte di delibera della Giunta comunale di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Giunta Comunale	215	14.11.2019	Tariffa acquedotto
Giunta Comunale	216	14.11.2019	Tariffa fognatura

I principali introiti relativi a ***vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente*** sono i seguenti:

tipo di provento	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	7.000,00	7.000,00	7000
DIRITTI DI NOTIFICA	200,00	200,00	200,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	900,00	900,00	900,00
DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	200,00	200,00	200,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	2.282,00	2.282,00	2.282,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	116.000,00	116.000,00	116.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	33.000,00	33.000,00	33.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	147.000,00	147.000,00	147.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	1.900,00	1.900,00	1.900,00
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	28.500,00	28.500,00	28.500,00
PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM	2.200,00	2.200,00	2.200,00
PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	100.000,00	52.000,00	52.000,00
RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME	80.000,00	30.000,00	30.000,00
RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	14.500,00	14.500,00	14.500,00
CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
INTERESSI ATTIVI MATERATI SUL CONTO DI TESORERIA	100,00	100,00	100,00
RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALESTRA ED AUDITORIUM	3.200,00	3.200,00	3.200,00
RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE	11.900,00	11.900,00	11.900,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CANONE UNICO – ENTRATE GESTITE DIRETTAMENTE	17.500,00	17.500,00	17.500,00
CANONE UNICO – ENTRATE DA CONCESSIONARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00

tipo di provento	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
DIVIDENDI DI SOCIETA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00

Importanti entrate si registrano anche per rimborsi ed altre entrate correnti. Esse sono rappresentate da:

tipo di provento	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
RECUPERO DAL COMUNE DI BORGO VALS. SPESA ILLUMINAZ. PUBBL. SVINCOLO LOC. FONTANE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	1.750,00	1.750,00	0,00
FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONCORSO SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA RONCEGNO	6.400,00	6.400,00	6.400,00
RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA	20.600,00	20.600,00	20.600,00
RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI E INDIGENTI	13.800,00	13.800,00	13.800,00
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI VARI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE-CONVENZIONI	23.300,00	23.300,00	23.300,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE (comando, distacco, ecc..)	9.000,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie e Concessione di diritti patrimoniali.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecunaria).
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
Contributi agli investimenti	€ 2.320.307,33	€ 3.944.614,96	€ 1.887.202,92	€ 5.670.076,03	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	€ 43.701,61	€ 41.578,13	€ 46.131,79	€ 91.297,21	€ 45.165,42	€ 45.165,42
Altre entrate in conto capitale	€ 41.692,59	€ 42.573,88	€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE	€ 2.409.701,53	€ 4.032.766,97	€ 1.948.334,71	€ 5.801.373,24	€ 110.165,42	€ 110.165,42

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni, dal BIM Brenta. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata. Per il dettaglio si rinvia alla sezione “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”. Entrate da permessi di costruire

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% di scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def.)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	€ 41.692,59	€ 42.575,80	€ 68.612,61	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-63,56%
TOTALE	€ 41.692,59	€ 42.575,80	€ 68.612,61	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-63,56%

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di manutenzione di opere di urbanizzazione primaria, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	rendiconto 2017	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di mediolungo-termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	rendiconto 2017	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Nel Protocollo d'intesa 2020, come prorogato nel protocollo 2021, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione

anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € ZERO.

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 40.824,92	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
TOTALE	€ 0,00	€ 40.824,92	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Titolo 9 - entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno

dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 60.944,10	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 326.062,88	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

macroaggregati	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Redditi da lavoro dipendente	€ 620.287,00	€ 697.164,90	€ 629.722,80	€ 629.722,80
Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 87.390,00	€ 87.226,00	€ 84.826,00	€ 84.826,00
Acquisto di beni e servizi	€ 1.254.037,00	€ 1.291.729,00	€ 976.246,93	€ 935.778,67
Trasferimenti correnti	€ 279.883,80	€ 286.569,00	€ 230.960,00	€ 227.260,00
Trasferimenti di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Altre spese correnti	€ 102.210,00	€ 181.599,03	€ 158.024,27	€ 157.442,53
Totalle Titolo 1	€ 2.347.307,80	€ 2.547.787,93	€ 2.083.280,00	€ 2.038.530,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni di bilancio che risultano dal prospetto allegato tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune per tutti i servizi applica il metodo c.d. retributivo: IRAP iscritta per € 48.396,00;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012, iscritte per € 500;
- imposta di bollo e registrazione, oltre a marche da bollo, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta, iscritta per € 2.500,00
- Tassa rifiuti (TARI) dovuta dal Comune al gestore del servizio, calcolata sull'andamento storico è iscritta per € 40.080,00
- altre imposte a carico del Comune: (SIAE, imposta sostitutiva su t.f.r. dipendenti, imposte su interessi ecc.) per € 3.590,00;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare

funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI – in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'Ente a terzi. I più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 46.779,00.
- trasferimenti relativi alla protezione civile per € 5.000,00
- trasferimenti relativi al settore turistico per € 10.000,00.
- trasferimenti relativi al settore culturale e musicale per € 21.400,00
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 72.750,00.
- trasferimenti relativi al settore vigilanza boschiva e tutela ambiente per € 16.000,00.
- trasferimenti per il diritto allo studio per € 7.500,00.
- trasferimento per il servizio di polizia locale per € 39.700,00.

Descrizione	2021	2022	2023
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	12.000,00	1.000,00	1.000,00
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MUSICALI	9.400,00	9.400,00	9.400,00
CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E ALTRI DIRITTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO RSU	16.000,00	3.500,00	3.500,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERV. TECNICO	21.600,00	18.000,00	18.000,00
CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PER PIANO GIOVANI DI ZONA	879,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TURISMO IN CONVENZIONE	10.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (INIZIATIVA NUOVI NATI, ECC.)	2.000,000	2.000,000	2.000,000
CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	11.000,00	1.000,00	1000,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONCORSO SPESE CON LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO	30.750,00	32.220,00	32.220,00
CONCORSO SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.750,00	2.750,00	2.750,00
INTERVENTI PER SCOPI UMANITARI	700,00	700,00	700,00
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGO VALS.	39.700,00	38.000,00	38.00,00
RIMBORSO ALLA PARROCCHIA S. MARGHERITA SPESE PER UTENZE PER ATTUAZIONE PROGETTO SPAZIO GIOVANI MARTER	3.700,00	3.700,00	0,00
QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R.10/98	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI (CONSORZIO DEI COMUNI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
QUOTA RIMBORSO AL COMUNE DI TORCEGNO PER RIPARTO INTROITI RACCOLTA FUNGHI	700,00	700,00	700,00
QUOTA ASSOCIAZIONE FORESTALE	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SERVIZIO ASILO NIDO – SERVIZIO IN PROJECT FINANCING	30.000,00	30.000,00	30.000,00
VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TELVE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	15.900,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	7.500,00	5.000,00	5.000,00
QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INFORMATICO	7.390,00	7.390,00	7.390,00

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in € 500,00 per ogni annualità 2021-2023 e si riferisce alle quote interessi dell'anticipazione di cassa e di interessi passivi diversi.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico ed è pari ad € 3.000,00.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 10.524,04 per l'anno 2021. Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 7.641,00.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 20.000,00.

IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede: l'applicazione dei nuovi principi contabili, i nuovi schemi di bilancio.

Nel bilancio di previsione 2019/2021 deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, che sarà composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte capitale. Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso. Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

a) Scelta del livello di analisi per il calcolo: è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato: il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma si è scelto di scendere a livello di capitolo;

b) Esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa, ossia:

a. crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);

b. crediti assistiti da fidejussione;

c. entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;

d. entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

c) Esclusione di ulteriori voci per le quali non si ritiene di dover accantonare il FCDE: per le entrate relative ai servizi pubblici, essendo accertate ed imputate contabilmente nell'esercizio di erogazione del servizio, possono dar vita ed accertamenti non riscossi; a partire dal 2018 il nuovo contratto di gestione del servizio idrico con STET prevede che la Società è autorizzata a percepire direttamente dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal Contratto di Servizio, le tariffe ed i corrispettivi del servizio medesimo mentre per il servizio depurazione la società fatturerà e riscuoterà dall'utenza del Comune di Borgo Valsugana e verserà annualmente al Comune un importo corrispondente ai ricavi tariffari; a fronte di tale pagamento il Comune emetterà fattura nei confronti della società. In sostanza è previsto che il pagamento del servizio avvenga solo a seguito dell'avvenuta fatturazione del relativo corrispettivo. Si sottolinea che la presente casistica non è esclusa dalla normativa; tuttavia, il fatto che il servizio venga fatturato solo dopo averne ricevuto il pagamento anticipato ancorché accertato contabilmente nell'anno di erogazione del servizio all'utenza rende di fatto inutile l'accantonamento al FCDE;

d) per le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;

e) Definizione del periodo di osservazione: la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2014-2018, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse;

f) Raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento. I dati da raccogliere sono i seguenti: accertamenti per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria; riscossioni "competenza + residui": il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dell'accantonamento al FCDE; la Commissione ARCONET in risposta alla domanda

n. 25 ha avuto modo di precisare quanto segue: Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2021, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica. Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità): (incassi di competenza es. X + incassi esercizio (X+1) in c/residui X): accertamenti esercizio X

L'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 (nonché dal rendiconto 2020), gli enti potranno calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, stanziato nel bilancio di previsione (o accantonato nel risultato di amministrazione), calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, che dovranno quindi essere conteggiati 2 volte, in luogo di quelli del 2020. Ad esempio, in sede di bilancio di previsione 2021/2023, invece di prendere a riferimento, ai fini del calcolo del FCDE, il quinquennio 2016/2020, si potrà considerare il quadriennio 2016/2019, conteggiando l'esercizio 2019 due volte nella media quinquennale. *Tale facoltà riguarda esclusivamente il poco utilizzato metodo che non prevede lo slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento per il calcolo della media, al fine di considerare anche gli incassi dell'esercizio x-1 in c/residui.* Questa disposizione permette di evitare un maggiore accantonamento al fondo, a causa del prevedibile calo degli incassi dell'anno 2020 delle entrate tributarie ed extratributarie, connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia in corso, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE siano peggiorate dagli incassi del 2020. Quella appena analizzata è una facoltà da esercitare valutando attentamente gli effetti che produce: infatti un minore accantonamento al FCDE aiuta gli enti a liberare risorse per garantire gli equilibri di bilancio ma rende il fondo meno adeguato rispetto ad un incrementato rischio di insolvenza causato dalla pandemia in corso

g) Calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio: questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Occorre pertanto calcolare la media applicando tre diverse formule riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, cui si rimanda (la media semplice o le due medie ponderate). Si è ritenuto di scegliere di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice: (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annuali) che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi in questa maniera si evita un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudenziale;

h) Determinazione della percentuale di difficile esazione: tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all'80%, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20%.

i) Calcolo accantonamento teorico al FCDE: la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato

j) Determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio: Come noto i Comuni applicano i termini previsti dal principio contabile applicato 4/2, allegato al D.Lgs. 118/2011, con un anno di posticipo e pertanto, secondo quanto previsto dal punto 3.3, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità da stanziare al bilancio di previsione deve essere pari almeno al 95% dell'importo calcolato nel 2021 e al 100% nel 2022 e 2023. Il Comune di Roncagno Terme ha previsto il 100% anche per l'anno 2020.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

Per il piano triennale delle opere pubbliche si rinvia al DUP.

	TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.112.472,00	110.165,42	110.165,42
203	Contributi agli investimenti	14.964,12	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	6.127.436,12	110.165,42	110.165,42

Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- *Grado di copertura.* Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono

- programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti
 - *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macroaggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento

nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinvia la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’equilibrio generale di bilancio)”.

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione 2020, nei seguenti prospetti:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2020	777.882,83
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2020	536.321,63
+ Entrate già accertate nell’esercizio 2020	5.512.459,09
- Uscite già impegnate nell’esercizio 2020	6.070.717,85
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2020	8.728,71
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2020	8.774,13
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2020	30,23
= Risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell’anno 2021	756.021,35
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2020	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2020	0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2020	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	387.006,98
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	369.014,37

Dettaglio dei vincoli dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 dopo il riaccertamento ordinario dei residui

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2019 dopo il riaccertamento ordinario dei residui € 777.882,82

Parte accantonata € 312.504,88

- fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2019 € 175.956,11

- fondo accantonamento t.f.r. 83€ 36.548,77

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 9.224,10

Parte destinata agli investimenti € 0,00

Avanzo di Amministrazione disponibile € 456.153,84

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 326.062,88	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO WiFi4Eu	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO POLO SCOLASTICO 2° lotto	€ 2.405.691,56	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO POLO SCOLASTICO 3° lotto	€ 1.748.242,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 132.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER STRADA ROMANI	€ 215.620,20	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PIANO REVISIONE FORESTALE	€ 18.807,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE VIABILITA' TORRENTE LARGANZA	€ 441.786,96	€ 0,00	€ 0,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	€ 285.111,62	€ 0,00	€ 0,00
TRASFERIMENTI BIM	€ 74.108,40	€ 0,00	€ 0,00
TRASFERIMENTI BIM PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	€ 9.405,00	€ 0,00	€ 0,00
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (EX F.I.M.)	€ 93.287,08	€ 0,00	€ 0,00
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE PER INVESTIMENTI (quota budget)	€ 231.016,21	€ 0,00	€ 0,00
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA	€ 91.297,21	€ 45.165,42	€ 45.165,42
	€ 6.127.436,12	€ 110.165,42	€ 110.165,42

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5) ECCEDENTI RISPETTO ALLA SPESE PER INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE, DESTINABILI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI OLTRE CHE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI

Descrizione intervento	PRESTITI		
	2021	2022	2023

**ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 5),
CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO**

Descrizione intervento	2021	2022	2023

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
FPV	€ 326.062,88	€ 0,00	€ 0,00
trasferimenti di capitali dalla Provincia	€ 5.286.451,01	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti di capitali da altri enti pubblici	€ 474.922,23	€ 95.165,42	€ 95.165,42
trasferimenti di capitale da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
contributi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
alienazioni patrimoniali e concessioni	€ 0,00	€ 0,000	€ 0,00
contributi per permessi di costruire e sanzioni	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
altre entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 6.127.436,12	€ 110.165,42	€ 110.165,42

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2021-2022-2023

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2020	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022
Realizzazione videosorveglianza	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto o adeguamento software	€ 13.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati comunali	€ 11.000,00		
Progettazione opere	€ 20.000,00		
Incarichi professionali	€ 10.000,00		
Manutenzione straordinaria edifici scuole	€ 2.000,00		
Ampliamento e ristrutturazione polo scolastico 2° lotto	€ 2.796.977,30		
Adeguamento delle strutture esistenti alla normativa antisismica 3° lotto polo scolastico	€ 1.818.390,00		
Acquisto materiale librario	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Contributi straordinari per attività sportive	€ 6.500,00		
Realizzazione progetto rete WiFi4Eu	€ 15.000,00		
2° lotto efficientamento energetico	€ 35.000,00		
Efficientamento energetico anno 2021	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Opere di viabilità – aree verdi - parcheggi	€ 51.570,42	€ 46.165,42	€ 46.165,42
Asfaltatura strade comunali	€ 94.998,00		
Incarichi professionali VIA Centralina Torrente Larganza	€ 130.000,00		
Acquisto mezzi e attrezzature per servizio viabilità	€ 15.000,00		
Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	€ 2.000,00		
Messa in sicurezza strada forestale Romani-Gotati-Smell	€ 215.620,20		
Contributo straordinario Vigili del Fuoco	€ 3.000,00		
Interventi manutenzione straordinaria acquedotto comunale	€ 6.000,00		
Lavori ristrutturazione tratti acquedotto 4° lotto fraz. Marter	€ 173.806,30		
Compartecipazione alla spesa con la Comunità Valsugana e Tesino per attivazione rete di riserve "Fiume Brenta"	€ 5.464,12		
Compartecipazione lavori Serv. Ripristino PAT Area Verde Piazza Montebello	€ 30.000,00		
Revisione Piano di Gestione Forestale	€ 42.218,78		
Sistemazione viabilità SP Torrente Larganza (in delega)	€ 441.786,96		
Lavori di ristrutturazione colonia Malga Trenca	€ 11.004,04		
TOTALE	€ 6.127.436,12	€ 110.165,42	€ 110.165,42

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

TITOLO 4° - RIMBORSO DI PRESTITI

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018. In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.000 (ex Fim);

- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni locali" (U.4.03.01.02.000). In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori. A seguito di quanto sopra esposto, dopo il pagamento delle annualità a partire dal 2018 di euro 101.657,17, il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari a euro 1.728.172,33.

TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all’analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L’eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta registrazione contabile dell’operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell’esercizio in cui l’impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
	Totale programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Totale MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 60.944,10	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 326.062,88	€ 0,00	€ 0,00

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, occorre indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi: di seguito

una tabella riepilogativa delle cause che hanno impedito la definizione dei cronoprogrammi.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 30.000,00 per IMIS.. IMUP TASI E ICI
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00
- accensioni di prestiti: € 0,00
- anticipazione di cassa € 400.000,00
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 5.761.373,24

Qui di seguito è riportato l'elenco entrate non ricorrenti di parte corrente:

12	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	€ 30.000,00
1300-14	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	€ 1.750,00
1586	RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO	€ 9.000,00
TOTALE		€ 40.750,00

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (oltre a censimenti statistici) previste per € 0,00;
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) i contributi agli investimenti, previsti per € 6.127.436,12;
- f) altre spese in conto capitale.

Qui di seguito è riportato l'elenco spese non ricorrenti di parte corrente:

1121-46	ACQUISTI PER INIZIATIVE CON LE CITTA' GEMELLATE	€ 1.500,00
1235-196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	€ 4.000,00
1236-199	INCARICHI LEGALI – UNA TANTUM	€ 5.000,00
1301-7	ASSUNZ. T. DET, SERVIZIO FINANZIARIO	€ 8.000,00
1480-457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	€ 3.000,00
1733-163	SERVIZI VARI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ POPOLARI	€ 100,00
8121-49	ACQUISTO SALE STRADALE – UNA TANTUM	€ 15.000,00
3133-163	SPESE UNA TANTUM POLIZIA LOCALE – quota una tantum	€ 15.000,00
	TOTALE	€ 51.600,00

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente (per le altre indicazioni si rinvia all'apposita sezione del DUP):

Denominazione sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	€ 10.018,00	0,51
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	€ 411.496.169,00	0,00025
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	€ 58.000,00	1,725
Trentino Riscossioni S.p.A.	€ 1.000.000,00	0,00264
Trentino Digitale S.p.A.	€ 6.433.680,00	0,0127
Roncagno Acque Minerali srl	€ 1.113.327,00	1,17

ALTRÉ INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016). Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.